

Art. 35.

« Almeno 10 giorni prima di procedere alla visita per l'accertamento delle condizioni dei beni da espropriare, i rispettivi proprietari saranno invitati ad intervenire, mediante un avviso pubblicato, a cura dell'Amministrazione espropriante, all'Albo pretorio del Comune, in cui i beni sono situati.

« Detto avviso indicherà i confini, la natura, la quantità, l'allibramento dell'immobile, e possibilmente il numero di mappa, ed il nome e cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali, ed in difetto, nei ruoli dell'imposta fondiaria, e stabilirà il giorno della visita.

« I proprietari potranno intervenire alla medesima personalmente o mediante rappresentante munito di procura.

« La visita avrà luogo con l'assistenza di due testimoni non dipendenti dall'Amministrazione espropriante, e residenti nel Comune, e di essa il rappresentante dell'Amministrazione redigerà un verbale, in cui farà risultare tutte le indicazioni sulla natura e sulle condizioni dell'immobile, che possano servire come elementi per la sua valutazione.

« I proprietari avranno diritto di farvi inserire le osservazioni, che crederanno del loro interesse, sui particolari della descrizione del fondo.

« Non presentandosi i proprietari nel giorno stabilito, si procederà egualmente alla visita, con l'assistenza dei testimoni sovradetti, la cui firma basterà a rendere valido il verbale. Esso sarà parimenti valido colle stesse firme, quando i proprietari non lo abbiano sottoscritto per qualsiasi altro motivo ».

Gli onorevoli Giovanni Alessio, Nuziante, Leonardi, Ancona, Francesco Rota, Longinotti, Mezzanotte, Santamaria, De Luca, Cesare Nava e Leone ed altri onorevoli colleghi propongono di aggiungere, nel primo comma dopo le parole « invitati ad intervenire » le parole « con citazione a biglietto e, per gli irreperibili ».

L'onorevole Giovanni Alessio ha facoltà di parlare.

ALESSIO GIOVANNI. La ragione del mio emendamento è così intuitiva che non dubito possa essere accettato. Si mantenga l'avviso pubblico quando non è possibile avvertire le parti personalmente, ma quando si possono personalmente avvertire, è giustizia che sia mandato loro un biglietto.

PRESIDENTE. L'onorevole Paparo propone di aggiungere in fine del primo comma le parole; « del comune dov'è domiciliato il proprietario del suolo espropriando ».

L'onorevole Paparo ha facoltà di parlare.

PAPARO. Il mio emendamento rimane assorbito da quello dell'onorevole Alessio.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DE NAVA, *relatore*. La Commissione non ha difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Alessio, che costituisce una maggiore garanzia.

Quello dell'onorevole Paparo rimane assorbito dall'emendamento dell'onorevole Alessio.

PRESIDENTE. Il Governo accetta l'emendamento dell'onorevole Giovanni Alessio?

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 35 con l'emendamento dell'onorevole Giovanni Alessio accettato dal Governo.

(È approvato).

Art. 36.

« Qualora le espropriazioni di cui all'articolo 34 della presente legge siano promosse da Amministrazioni comunali non aventi ufficio tecnico costituito, gli effetti di cui all'articolo medesimo saranno attribuiti alle stime compilate per conto di dette Amministrazioni da periti privati, sempre che, oltre ad essere state compilate in base a stati di consistenza redatti come sopra, esse abbiano avuto l'approvazione dell'ufficio del Genio civile della provincia ».

(È approvato).

Art. 37.

« Le stime compilate agli scopi dell'articolo 34, in precedenza alla pubblicazione della presente legge, avranno pure gli effetti previsti dall'articolo medesimo, quando siano state redatte in base a stati di consistenza, accettati dai proprietari ».

(È approvato).

Art. 38.

« La procedura per la determinazione ed il pagamento delle indennità per le espropriazioni occorrenti nei comuni e per gli scopi di cui all'articolo 46 della legge 13 lu-